

vincia, e quelle della voltura catastale, saranno a carico di quest'ultima.

Art. 8. Per l'esecuzione di quest'atto, le parti eleggono domicilio in Trapani, cioè il signor commendator Leopoldo Pacini nel nome nell'ufficio di questa Deputazione provinciale ed il signor cav. ufficiale Costantino Isolabella nel nome nell'ufficio di questa intendenza di finanza.

« Art. 10. Il presente atto nel solo interesse del Demanio rimane soggetto all'approvazione da farsi per legge speciale.

« Del presente contratto, scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli di carta di cui sono occupate sei pagine e sette righe non comprese le firme, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti intervenute, che insieme coi testimoni e con me segretario qui sottoscrivono.

« *Firmati*: Leopoldo Pacini, *prefetto*.
Isolabella Costantino, *intendente*.
Costantino Taranto,
Manni Achille, *testi*. »

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Per l'assenza del relatore, l'onorevole Levi, membro della Commissione, ha facoltà di parlare.

Levi, della Commissione. Nella Commissione non c'è stata divergenza d'idee. Soltanto si sono accettate tre raccomandazioni fatte negli Uffici che sono state trascritte nella relazione.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, a' termini dell'articolo 97 del regolamento non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta trattandosi di articolo unico.

Si procederà poi nella tornata pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Pagamento degli stipendi dei maestri elementari.

Presidente. Essendo ora presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, procederemo alla discussione del disegno di legge « Pagamento degli stipendi ai maestri elementari. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, legge:

« *Articolo unico.* L'esattore comunale o

consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

« La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

« Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore s'intenderanno fatte in sconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi. »

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Dal Verme ha facoltà di parlare.

Dal Verme. La Commissione mi ha fatto l'onore di prendere in considerazione un provvedimento che ho proposto al IV Ufficio; il relatore mi ha usato la cortesia di trascrivere le stesse mie parole nella relazione. Ho pertanto il dovere, anzitutto, di ringraziare la Commissione e l'onorevole relatore, e poi di giustificare alla Camera la mia raccomandazione.

Dichiaro subito, perchè non si creda che io sollevi difficoltà, che voterò integralmente l'articolo.

Lo voterò anche come espressione di fiducia per un ministro che ha rivolto il suo pensiero verso quella classe d'insegnanti che più degli altri sono in bisogno, un ministro che ha voluto far cessare uno sconcio indegno d'un paese civile.

Il provvedimento ch'io raccomando, non pregiudica in nessuna guisa l'articolo della legge. È d'ordine puramente amministrativo, e può essere preso con una semplice circolare dal ministro dell'interno. E riuscirà da solo ad ovviare all'inconveniente lamentato, non soltanto per i maestri elementari, ma anche per gli altri impiegati del Comune.

Intendo qui di parlare dei Comuni rurali, e soltanto dei piccoli, per lo più di montagna; quei Comuni che non hanno esattore proprio, i quali trovano sempre il modo di far pagare gli stipendi; ma di quelli altri che si servono dell'esattore consorziale, Comuni con bilanci di poche migliaia di lire, costituiti, nella massima parte dei casi, unicamente da spese obbligatorie.